

Veniva così individuato un percorso per portare comunque a termine la vicenda EFIM, attraverso la soppressione dell'ente e delle società partecipate non trasferibili a terzi.

In questa seconda fase, nella quale non erano più necessarie valutazioni economico - sociali delle società nè attività di concentrazione o di scorporo di imprese, i poteri di vigilanza venivano concentrati nel Ministro del Tesoro e le funzioni di controllo venivano demandate secondo la legge n. 267/1942 ad un comitato di sorveglianza.

Peraltro la liquidazione EFIM non si configura come una normale liquidazione coatta amministrativa sia pure di dimensioni estremamente ampie e complesse.

Invero le leggi riguardanti l'EFIM, ed in particolare le leggi n. 33/1993 e n. 738/1994, finalizzano la liquidazione al raggiungimento di scopi economico - sociali di natura pubblicistica, individuando mezzi finanziari e modalità procedurali strumentalmente idonei al raggiungimento dello scopo.

Alla luce di questi fini va valutata l'attività svolta dal Commissario, non intesa quindi esclusivamente e neppure prevalentemente al raggiungimento del miglior possibile risultato economico della gestione liquidatoria, essendo detto risultato subordinato al prioritario conseguimento dei fini pubblici voluti dalla legge.

In particolare la legge ha individuato le seguenti finalità pubbliche:

1) la conservazione della fiducia da parte del sistema finanziario ed economico, soprattutto internazionale, nelle obbligazioni assunte dallo Stato italiano, ancorchè attraverso enti pubblici economici ad esso facenti capo.

E' stato così stabilito di pagare integralmente i crediti vantati nei confronti dell'EFIM e delle società partecipate il cui pacchetto azionario era interamente posseduto dall'EFIM ovvero con minoranze esigue di altre società del gruppo in adempimento del precetto dell'art. 2362 c. c.;

2) la conservazione delle attività delle imprese del gruppo che avevano la possibilità di continuare ad operare sul mercato in termini di compatibilità economica, conferendo al commissario i più ampi poteri di accorpamento, scorporo, rimodulazione delle imprese del gruppo in vista del trasferimento a terzi;

3) la conservazione alla prevalente proprietà statale delle imprese della difesa e del settore aerospaziale, anche se assai onerosa in termini economici;

4) una particolare attenzione alla conservazione dei posti di lavoro del personale delle imprese partecipate trasferite a terzi, con conseguenti effetti economici sui ricavati delle vendite nonchè sul trasferimento di detto personale allo Stato ².

Ne risulta che anche nella fase di soppressione e liquidazione degli enti pubblici gestori di impresa la caratura finalistica dello scopo pubblico colora e prevale sull'attività meramente economica dell'ente, quali che siano le modalità - essenzialmente privatistiche - dell'attività gestoria e che in ogni caso gli effetti della gestione ricadono sul bilancio dello Stato, sostanzialmente configurandosi come oneri latenti al di fuori di qualsiasi preventiva autorizzazione del Parlamento.

Di questa esperienza si potrà tener conto nello stabilire modalità di controllo dell'attività degli enti pubblici e responsabilità degli amministratori in eventuali consimili eventi.

Per quanto riguarda in particolare la liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata opportuna, per quanto riguarda il controllo, una più attenta valutazione delle funzioni del comitato di sorveglianza, organo di controllo in primo luogo del raggiungimento delle finalità pubbliche e non solo degli interessi economici dei creditori.

I poteri di detto comitato sono quelli della ormai obsoleta legge fallimentare. Sarebbe stato opportuno stabilire un più continuo canale di comunicazione tra Commissario liquidatore e Comitato di sorveglianza (e di conseguenza Corte dei Conti) per far valutare all'organo di controllo contestualmente al loro svolgersi le attività gestorie del commissario ed in particolare i contratti da lui stipulati.

Questa articolazione sembrerebbe ancora più opportuna in relazione alla natura di organo monocratico del Commissario liquidatore. Questi nell'attività gestionale si sostituisce al Consiglio di Amministrazione, organo collegiale volitivo alla cui seduta partecipano i componenti il collegio dei sindaci ed il magistrato delegato della Corte dei Conti realizzando di fatto la conoscenza contestuale dell'attività.

Invero sono stati preventivamente sottoposti al Comitato di sorveglianza solo gli atti per i quali la legge fallimentare espressamente prevede nel procedimento il previo parere di detto organo, mentre di tutti gli altri atti anche di rilevante interesse gestionale ed economico il comitato è venuto a conoscenza solo successivamente e solo sporadicamente perchè investito da informative del Commissario.

² - Sul punto la legge appare datata perchè non si occupa di livelli occupazionali nè di compatibilità del trasferimento del personale con gli organici statali.

Va peraltro dato atto che il Comitato di sorveglianza (come già precedentemente il collegio sindacale) ha sempre tempestivamente trasmesso non solo al Ministero del Tesoro ma anche a quello dell'Industria (nella sua funzione di incaricato del riordinamento delle PP.SS) i propri verbali contenenti le osservazioni sull'attività gestoria del Commissario.

Nessun riscontro, neppure fattuale, hanno avuto le segnalazioni del Comitato anche in ordine a specifici rilievi.

Non risulta poi che il Ministero del Tesoro abbia emanato, quale autorità di vigilanza, direttive al Commissario, salvo le possibili direttive in via informale non portate a conoscenza del Comitato di sorveglianza e quindi della Corte dei Conti.

La esperienza innanzi illustrata fa emergere come sia opportuno valutare una diversa dislocazione di atti e poteri, a modifica della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa prevista nella legge fallimentare, disciplina ormai non più rispondente alla realtà economico-sociale nella quale si verificano evenienze di rilevante impatto sul bilancio dello Stato e sui conti pubblici.

In particolare si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'autorità di vigilanza di emanare direttive almeno annualmente e comunque l'obbligo di detta autorità di dare risposte in tempi prefissati alle richieste del liquidatore.

Si dovrebbe altresì prevedere l'obbligo di comunicazione contestuale di tutti i più rilevanti fatti gestori al comitato di sorveglianza, al fine di consentire a questo di esprimere, se necessario, valutazioni di ordine giuridico ed economico comunque utili agli altri organi della liquidazione.

In concreto l'attività di liquidazione dell'EFIM è stata indirizzata, secondo gli obiettivi fissati dalla legge, alla vendita della società o di rami di imprese per i quali era possibile la prosecuzione dell'attività industriale, garantendola nel breve periodo, ed assicurando, almeno in detto periodo, il mantenimento di un adeguato livello occupazionale.

Le altre società sono state poste in liquidazione coatta amministrativa. Sono state altresì poste in liquidazione coatta amministrativa le società per le quali sono stati venduti rami e compendi di imprese.

E' stata scelta questa via per consentire l'integrale soddisfacimento dei creditori con i fondi EFIM e con la garanzia dello Stato. Infatti negli accordi intercorsi tra lo Stato italiano e la Comunità Europea viene consentita detta forma di pagamento esclusivamente per le società totalmente possedute da EFIM che vengano messe in liquidazione, senza che gli interventi siano considerati aiuti di Stato.

E' stato così raggiunto il risultato di rendere possibile la continuazione dell'impresa senza il pregresso carico debitorio, accollato invece allo Stato. L'opzione tra vendita delle società controllate e messa in liquidazione coatta amministrativa in un arco temporale ben delimitato era stato già stabilito nell'art. 4, terzo comma, del D.L. n. 487/92 convertito nella legge n. 33/1993 secondo il quale decorso il termine di due anni dalla data di approvazione del programma di liquidazione o razionalizzazione delle società EFIM (di cui al precedente art. 2, c. 2), avvenuto con decreto del 21 gennaio 1993, l'ente soppresso e le società a tale data ancora controllate dallo stesso ente erano assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrata.

Con successive disposizioni (art. 31, legge 38/1994, c. 2 e art. 41 legge 540/95, art. 3 legge 607/1996) detto termine veniva spostato al 31 dicembre 1997 per le società controllate, previa individuazione in appositi elenchi approvati dal Ministro del Tesoro su proposta del Commissario liquidatore EFIM.

Questa facoltà è stata esercitata soprattutto per società dei comparti alluminio e trasporti. Scaduti tutti i termini di proroga la situazione ad oggi è chiara: tutte le società non cedute a terzi sono state sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La situazione analitica della società (cessione di rami d'azienda liquidazione coatta amministrativa) risulta dall'allegato prospetto, redatto secondo criteri di individuazione per società capo gruppo.

EFIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EFIN	DEL GRUPPO	TERZI				
PARTECIPAZIONI DIRETTE DELL'ENTE							
Consal in l.c.a.	100,00			16.02.95			
Efindata in l.c.a.	100,00			24.10.94			
Istituto Ricerche Breda in l.c.a.	99,60	F.E.B. 0,40		26.09.95	"	IST.SCIENT.BREDA SPA (6)	9,156
Nuova Safin in l.c.a.	100,00			16.02.95			
Nuova Sopal in l.c.a.	100,00			16.02.95			
Safingest in l.c.a.	100,00			16.02.95			
Sistemi e Spazio in l.c.a.	100,00			16.02.95			

PARTECIPAZIONI DELLA NUOVA SAFIN							
Safia Factor in l.c.a.		NUOVA SAFIN 91,80	8,200	9.03.94			
Safia Leasing in l.c.a.		NUOVA SAFIN 92,96	7,040	9.03.94			

PARTECIPAZIONI DELLA NUOVA SOPAL							
C.T.O in l.c.a.		NUOVA SOPAL 64,51	35,490	16.02.95			
Etnea Vini in l.c.a.		NUOVA SOPAL 100,00		16.02.95			
Olisud in l.c.a.		NUOVA SOPAL 99,99	0,0	16.02.95			
Ittica Ugento					13.05.93	S.P.T. SRL	1,500

PARTECIPAZIONI DELLA CONSAL							
Nuova Consal in l.c.a.		CONSAL 99,94		23.01.97	"	ILA S.P.A.	3,400
		ALUNIX 0,06					

PARTECIPAZIONI COMUNI DELLE FINANZIARIE							
Efiniservizi in l.c.a.	100,00			16.02.95			

LEGENDA

" Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la società e' stata posta in l.c.a.

(6) Venduti assets aziendali.

29 Settembre 1998

EPIM IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIM	DEL GRUPPO	TERZI				
AVIOFER					30.01.97	FINMECCANICA	(2) 38,300
PARTECIPAZIONI DELLA AVIOFER							
Agusta					30.12.94	FINMECCANICA	(1) 4.068,000
Agusta Aerospace Corporation					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Agusta Aerospace Service					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Antech					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Elicotteri Meridionali					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Meccer - Meccanica Aeronautica					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Servizi Elicotteristici Italiani					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai Marchetti					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai SpA in liquid.					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Siai SpA in liquid.					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
AVIS - Ind.Stabiensi Meccaniche e Navali					30.12.94	FINMECCANICA	(1)
Breda Costruzioni Ferroviarie					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
Breda Transportation Inc.					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
BredaMenarinibus					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
Cometra					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
CPA SUB					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
I.ME.SI. - Ind.Metalmeccaniche Siciliane					30.01.97	FINMECCANICA	(2)
SOVER - Officine Ferroviarie					30.01.97	FINMECCANICA	(2)

LEGENDA

1) Società Difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 mld.

2) Gruppo Ferroviario ceduto previa ricapitalizzazione mediante conversione di crediti intragruppo in capitale.

29 Settembre 1998

EPIM IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIM	DEL GRUPPO	TERZI				
EPIMPIANTI in l.c.a.	99,99	NUOVA SAPIN 0,07		20.05.94			(6)
PARTECIPAZIONI DELLA EPIMPIANTI							
Breda Progetti e Costruzioni in l.c.a.	99,99	REGGIARE 0,01		20.05.94			(6)
Cesic					20.06.95	S.P.I. GRUPPO IRI	1,500
Cesis in l.c.a.		EPIMPIANTI 34,00	32,000	10.03.97			
		EPINDATA 34,00					
Ecosafe in l.c.a.		B.P.C. 100,00		20.05.94			
Edina in l.c.a.		EPIMPIANTI 99,99		20.05.94			(6)
		B.P.C. 0,10					
Metallotecnica Veneta in l.c.a.		EPIMPIANTI 99,00		29.04.94	**	IDRONACCINE S.R.L.	3,400
		REGGIARE 1,00					
Reggiane OMI in l.c.a.		EPIMPIANTI 100,00		29.04.94	**	OPV.NEC.FANTUZZI SPA	7,000
Termomeccanica Italiana in l.c.a.		EPIMPIANTI 100,00		16.02.95	**	HUARTE SOCIEDAD ARONINA	24,200

LEGENDA

** Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la societa' e' stata posta in l.c.a.

(6) Venduti assets aziendali.

29 Settembre 1998

EPIN in l.c.a.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (%)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)	
	EPIN	DEL GRUPPO	TERZI					
FINANZIARIA ERNESTO BREDA in l.c.a.	51,83	ALUMIX 1,02 N.SAPIN 0,30	46,850	11.03.94				
PARTICIPAZIONI DELLA FINANZIARIA ERNESTO								
Breda Energia in l.c.a.		BREDAFIN INN.99,95 P.E.B. 0,05		2.11.95	**	SESTO INDUSTRIE	(6)	N. D.
Benelli Armi					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Breda Lucine Meridionali in l.c.a.		P.E.B. 100,00		21.08.96	**	FINMECCANICA	(7)	11,000
Breda Meccanica Bresciana					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Bredafin Innovazione in l.c.a.		P.E.B. 100,00		16.02.95				
Microcontrol					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Nuova Breda Lucine in l.c.a.		BREDAFIN INN.64,00	36,000	26.09.95	**	N. D.	(6)	N. D.
Oto Brasil					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Oto Breda Finanziaria in l.c.a.		P.E.B. 74,99	25,010	16.02.95				
Oto Breda Sud					21.07.93	PISSORE S.R.L.		3,000
Oto Melara					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Oto Sea Private					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Oto Sistemi Civili					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
Oto Trasm in l.c.a.		P.E.B. 51,00	49,000	22.02.96	**	OTR TRASMISSIONI SPA		19,000
SIGMA - Soc.Immobiliare Generale Milanese					18.07.97	SIGMA SRL		19,000
Sistel - Sistemi Elettronici					30.12.94	FINMECCANICA	(1)	
SYS- Sistemi e Tecnologie Speciali in l.c.		P.E.B. 91,845	8,155	16.02.95				

LEGENDA

** Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la societa' e' stata posta in l.c.a.

(1) Societa' difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 mld.

(6) Venduti assets aziendali.

(7) Ceduto ramo aziendale, inizialmente in gestione a Finmeccanica con accordo 30.7.96, poi venduto.

29 Settembre 1998

EFIM IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI CONTRE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (%)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EFIM	DEL GRUPPO	TERZI				
ALUMIX in l.c.a.	99,999	AVIOFER 0,001		29.01.97	"	ALCOA ITALIA SPA	(3)
PARTECIPAZIONI DELLA ALUMIX							
Almax Italia in l.c.a.		ALUMIX 100,000		23.09.96	"	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alucasa in l.c.a.		ALUMIX 100,000		21.01.98			
Alumix - Dusseldorf					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix - Madrid					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix - Parigi					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alumix U.K. - Bourne End					29.03.96	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Alures in l.c.a.		ALUMIX 99,978		21.08.96	"	ALCOA ITALIA SPA	(3)
		CONSAL 0,022					
Alutekna in l.c.a.		ALUMIX 100,000		4.07.95	"	ALUTEKNA INDUSTRIE SPA E LAVAL	5,500
Comital - Compagnia Italiana Alluminio					31.07.96	SAIAG E EFIBANCA	(4) 78,500
Comital Aluminium - Albstadt Rhigen					31.07.96	SAIAG E EFIBANCA	(4)
Comital Sud					31.07.96	SAIAG E EFIBANCA	(4)
Euralumina					31.12.97	SAIAG E EFIBANCA	(4)
SARDAL in l.c.a. - Sardegna Alluminio		ALUMIX 100,000		21.08.96	"	ALCOA ITALIA SPA	(3)
Tubettificio Europeo					13.06.96	N.B.O. S.R.L.	28,000

LEGENDA

" Sono stati venduti i cespiti e/o rami d'azienda e, successivamente, la societa' e' stata posta in l.c.a.

(3) Venduti cespiti di Alumix, Almax Italia, Alures e Sardal con contratto definitivo del 29.3.96 al prezzo di USD 281 milioni.

Alumix, inoltre, ha venduto gli stabilimenti: Trafileria e Corderia (VB) a Trafilerie e Corderie - ONECA a L/mlt 3,6

Menbro (BG) a Saiag e Efibanca a L/mlt 19.6.

(4) Gruppo Comital ceduto a 38,5 mld + rimborso debiti per 40 mld.

29 Settembre 1998

EPIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (%)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)
	EPIN	DEL GRUPPO	TERZI				
SISTEMI E SPAZIO in l.c.a.	100,000			16.02.95			
PARTECIPAZIONI DELLA SISTEMI E SPAZIO							
Agusta Oni					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Agusta Sistemi					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
CE.YE.V.					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Consorzio Galileo Special Equipment					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Consorzio Redat					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Galileo Corporation of America - New Rochelle					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Galileo Siscan					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Galileo Vacuum System - Somerset					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Galileo Vacuum Tec					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Irvin Elettronica					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Micrel					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Officine Galileo					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Oni Corporation of America - Alexandria					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
S.H.A. - Segnalamento Marittimo ed Aereo					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Selesmar International - Copenhagen					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Selesmar Italia					30.12.94	PINNECCANICA	(1)
Smaradar Canada - Ottawa					30.12.94	PINNECCANICA	(1)

LEGENDA

1) Societa' Difesa cedute con ricapitalizzazione per L. 4.068 mld.

29 Settembre 1998

BYIN IN L.C.A.

SOCIETA' PARTECIPATE: SITUAZIONE CESSIONI E LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE

S O C I E T A'	PARTECIPAZIONI (1)			DATA L.C.A.	DATA CESSIONE	CESSIONARIO	IMPORTO CONTRATTUALE CESSIONE (L/MLD)	
	BYIN	DEL GRUPPO	TERZI					
S.I.V. - Societa' Italiana Vetro					19.07.93	PILKINGTON-TECHINT	(5)	210,000
PARTECIPAZIONI DELLA S.I.V.								
A.STRU.M.					19.07.93		(5)	
Centro Ricerche SIV					19.07.93		(5)	
Covei - Componenti Vetrari Integrati					19.07.93		(5)	
Di-Glass					19.07.93		(5)	
Plovetro					19.07.93		(5)	
Prese Ireland					19.07.93		(5)	
G.Foschi & C.					19.07.93		(5)	
Italsil					19.07.93		(5)	
Metallwerk Prese					19.07.93		(5)	
Sicover					19.07.93		(5)	
SIV Atlantica					19.07.93		(5)	
SIV Belgium					19.07.93		(5)	
SIV Deutschland					19.07.93		(5)	
SIV Espanola					19.07.93		(5)	
SIV France					19.07.93		(5)	
SIV Glaverbel					19.07.93		(5)	
SIV International Holding					19.07.93		(5)	
SIV U.K. Limited					19.07.93		(5)	
Societa' Veneziana Conterie					19.07.93		(5)	
Societa' Veneziana Vetro					19.07.93		(5)	
Societa' Vetri Speciali					19.07.93		(5)	
Splintex					19.07.93		(5)	
Tecno Design					19.07.93		(5)	
Valglass					19.07.93		(5)	
VRM - Vetriere del Mediterraneo					19.07.93		(5)	
Vetrexport Trading & Engineering					19.07.93		(5)	

LEGENDA

(5) Vendita SIV e societa' controllate e collegate

29 Settembre 1993

Si è così concluso il momento di rilevanza socio-economico della liquidazione EFIM: sono state trasferite a terzi le imprese ritenute ancora valide per il mercato, rimangono da concludere le operazioni proprie della liquidazione per EFIM e per le altre società non alienate.

In positivo va dato atto che nell'arco di un quinquennio dalla approvazione del primo programma ricognitivo della situazione economica e produttiva del gruppo EFIM è stato possibile definire la sorte della società e delle imprese. EFIM ormai non è un gruppo operativo sotto il profilo industriale, ma è attivo solo ai fini della definizione della liquidazione.

La gran parte dell'attività di impresa è stata ceduta a terzi. La validità delle operazioni di vendita non va, per quanto si è sopra detto, valutata sotto il profilo reddituale di ricavi possibili secondo criteri meramente economici e di mercato. Le finalità di continuazione delle imprese e di conservazione dei livelli occupazionali erano, infatti, scopi pubblici preminenti.

La liquidazione ha, infatti, sempre tenuto presente la necessità di garantire il futuro alle società o aziende o complessi di cespiti ceduti, preoccupandosi di verificare la credibilità delle proposte sotto il profilo dei piani industriali redatti dai compratori, che peraltro non potevano essere considerati vincolanti se non per la parte relativa agli impegni per l'occupazione.

Questa viene imposta come obbligazione fondamentale che deve essere assistita da garanzie bancarie, anche per le penali. Ove non vengano trasferite azioni di società, ma cespiti, atto conclusivo del provvedimento è un accordo di programma fra imprenditore acquirente, enti locali, sindacati e commissario che comporta anche impegno per l'occupazione e lo sviluppo.

A ciò consegue che la validità delle attività di cessione delle imprese svolte dalla liquidazione EFIM va valutata nel medio lungo periodo in relazione al raggiungimento delle finalità perseguite e perciò in relazione alla permanenza sul mercato delle imprese che contemporaneamente assicuri un adeguato livello occupazionale.

Il conseguimento di detto obiettivo è tanto più importante ove si consideri che le società dei comparti difesa e aerospaziale e trasporti sono rimasti nell'ambito dell'impresa pubblica, essendo state acquistate da Finmeccanica.

Sulla situazione delle società della difesa si dirà in appresso. Comunque sulla base degli elementi che verranno riportati c'è da dubitare che sia stato fatto un approfondito esame sulla opportunità economica della loro continuazione secondo i precedenti schemi di produzione industriale ovvero sulla opportunità di una loro riconversione in vista anche di un diverso modello di difesa.

Sarebbe stato comunque opportuno un approfondito dibattito in Parlamento.

Sarebbe stato in ogni caso preferibile un più chiaro percorso per il trasferimento delle società e per la concessione degli aiuti di Stato, possibili perchè le società della difesa sono escluse dalla disciplina comunitaria, ma di dubbia rispondenza a dette regole nel momento in cui le imprese vengono inglobate da una società che svolge anche attività in altro campo.

E' da dubitare, poi, della coerenza con le finalità dismissorie e liquidatrici della legge EFIM di clausole, inserite in taluni contratti, di retrocessione di imprese in ipotesi di inadempimento dell'acquirente degli obblighi contrattuali nella prosecuzione della attività e nella conservazione dei posti di lavoro. Non appare, infatti, possibile che dopo lo stato di messa in liquidazione coatta amministrativa società dell'EFIM possano acquisire imprese. Egualmente danno luogo a dubbi sia sotto il profilo dell'opportunità che sotto quello della praticabilità giuridica in rapporto alla disciplina comunitaria clausole che prevedono la restituzione delle imprese al Ministero del Tesoro.

Questi diventerebbe titolare di imprese già in sofferenza e che il mercato ha dimostrato essere antieconomiche. Si verrebbero poi a riprodurre problemi anche di diritto comunitario sulla appartenenza totalitaria di imprese industriali in capo allo Stato. Clausole penali di adeguato livello, garantite da fideiussione, in relazione al valore economico delle obbligazioni assunte dal compratore sarebbero state maggiormente rispondenti allo scopo e soprattutto non pericolose per gli effetti di ritorno.

Solo il tempo, pertanto, potrà essere un adeguato giudice della validità delle operazioni di cessione effettuate da EFIM.

Va in ogni caso rilevato che la carenza da parte del Ministero del Tesoro di idonea attività di indirizzo e di coordinamento tra soggetti pubblici in vario modo ad essi facenti capo non ha prevenuto ed arginato una diffusa, puntigliosa conflittualità tra i soggetti stessi, sicuramente non commendevole nè in termini di immagine nè in termini di costo ³.

³ - In una occasione anzi lo stesso Ministero del Tesoro ha dato luogo a contenzioso, emanando il D.M. 30 aprile 1996 pubblicato nella G.U. dell'8 maggio 1996. Veniva, infatti, disposta la proroga delle funzioni del Commissario liquidatore EFIM nei confronti delle società non sottoposte al C.d.a. fino alla data del 31 novembre 1996, scadenza improrogabile. Dettò decreto ritenuto illegittimo dal Commissario e comunque superato quanto alla data da successive disposizioni di legge veniva impugnato innanzi al TAR Lazio che ne sospendeva l'esecutività (con ordinanza del 25 settembre 1997). Sul punto ha preso posizione, richiamando anche la legge n. 602/96, il comitato di sorveglianza in più occasioni e soprattutto nella riunione del 15 ottobre 1997.

Quanto al costo della liquidazione, il Commissario liquidatore ha più volte confermato che questo sarà comunque inferiore all'importo massimo di 14.000 miliardi di lire indicati nella legge EFIM e per il cui finanziamento è consentito il ricorso alla Cassa DD. e PP.

Una stima complessiva in termini più precisi non è ancora possibile (cfr. verbale del Comitato di sorveglianza del 15 ottobre 1997, n. 27 ⁴) ed è comunque condizionata alla definizione della transazione con Finmeccanica.

Deve comunque allo stato darsi atto che il commissario liquidatore ha adempiuto a tutti i propri compiti inerenti al pagamento dei debiti ed alla ricapitalizzazione della società nei limiti temporali e finanziari previsti dalla legge EFIM.

A questo punto la liquidazione EFIM è ad una svolta. Sono cessate le operazioni per le quali erano necessarie particolari cognizioni giuridico - economiche e speciali poteri in capo al Commissario liquidatore per raggiungere le finalità di legge.

Si tratta ora di gestire solo operazioni connesse ad una ordinaria liquidazione coatta amministrativa anche se di ampia dimensione, e cioè di pagare debiti inseriti negli stati passivi, di riscuotere crediti, di gestire il contenzioso. Sarebbe allora opportuno - anche per dare significato e visibilità al cuore dell'opera svolta nei più difficili momenti innanzi ricordati e che danno senso alla speciale disciplina della liquidazione EFIM - trasferire la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo ad un organo diverso, da individuarsi nell'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti del Ministero del Tesoro, per legge competente allo svolgimento di procedure liquidatorie ⁵.

⁴ - Così si legge: "Con riferimento agli intendimenti manifestati nella precedente adunanza del 17 settembre, (V, verbale n.° 28) il Comitato dà atto che vi sono state tre riunioni di natura istruttoria il 25 settembre 1997, il 2 ottobre e il 9 ottobre 1997.

Le stime in rassegna si palesano notevolmente difficoltose con particolare riferimento ad una serie di incontri tra le parti EFIM e FINMECCANICA che stanno avendo luogo presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, miranti a definire un atto transattivo che risolverebbe un contenzioso di notevolissime proporzioni esistenti tra le parti medesime.

Una ragionevole prima stima di fine liquidazione, pertanto, potrà essere fatta solo dopo che sarà intervenuta la transazione richiamata nelle righe che precedono atteso lo "spessore" finanziario di quest'ultima.

⁵ - Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 154/1998 detto ispettorato provvede alla liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alla procedura liquidatoria amministrativa da parte del Ministero, gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società, ai fini della liquidazione.

Si verrebbero così a limitare i costi della liquidazione - che probabilmente si protrarrà ancora per anni - e si utilizzerebbero strutture idonee sia per il livello di gestione richiesto sia per la necessaria conservazione e classificazione per i tempi richiesti dalla legge della documentazione delle società liquidate.

In tal senso appare opportuna la emanazione di una apposita disposizione di legge.

3. - L'attuazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM**a) - Premessa**

Nella precedente relazione della Corte dei Conti è stata data notizia delle linee guida del programma di liquidazione del gruppo EFIM nonché della cessione delle società dei vari settori facenti parti del gruppo.

Nella presente relazione vengono analizzati gli eventi successivi ed in particolar modo i problemi ed il contenzioso relativo alle società della difesa nonché il completamento della cessione delle società del comparto ferroviario e dell'alluminio.

Vengono, altresì, date notizie sulla formazione dello stato passivo e sulle azioni di reponsabilità promosse da EFIM e dal gruppo EFIM.